

**Regolamento
degli studi liceali**
(del 25 giugno 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento di applicazione del 22 settembre 1987 e le prescrizioni dell'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (O/RRM);

ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile,

decreta:

TITOLO I
Piano degli studi
Capitolo primo
Disposizioni generali

Piano degli studi liceali

Art. 1 Il piano degli studi liceali è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla CDPE ed è approvato dal Consiglio di Stato.

**Materie di maturità e corso obbligatorio
di economia e diritto**

Art. 2 ¹L'insieme delle materie di maturità è costituito delle discipline fondamentali, di un'opzione specifica, di un'opzione complementare e del lavoro di maturità.

²Le discipline fondamentali sono:

- a) l'italiano,
- b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco),
- c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino),
- d) la matematica,
- e) la biologia,
- f) la chimica,
- g) la fisica,
- h) la storia,
- i) la geografia,
- l) la filosofia,
- m) le arti (arti visive o musica, introduzione alla storia dell'arte).

³L'opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:

- a) latino,
- b) greco,
- c) francese,
- d) tedesco,
- e) inglese,
- f) spagnolo,
- g) fisica e applicazioni della matematica,
- h) biologia e chimica,
- i) economia e diritto.

⁴L'opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti:

- a) fisica,
- b) chimica,
- c) biologia,
- d) applicazioni della matematica,
- e) informatica,
- f) storia,
- g) geografia,

- h) religione,
- i) economia e diritto,
- l) pedagogia/psicologia,
- m) arti visive,
- n) musica,
- o) sport.

⁵A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di francese disciplina fondamentale: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in quarta media indipendentemente dalla nota conseguita.

⁶È istituito un corso obbligatorio di introduzione all'economia e al diritto di un'ora-lezione settimanale in prima liceo e di due ore-lezione settimanali in quarta liceo.

Lavoro di maturità

Art. 3 Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente.

Materie cantonali

Art. 4 Le materie cantonali sono: l'educazione fisica e sportiva (obbligatoria per tutti gli allievi) e l'insegnamento religioso cattolico o evangelico.

Materie facoltative

Art. 5 In conformità con le prescrizioni dell'O/RRM sono istituiti i corsi facoltativi di francese, di tedesco e di inglese.

Gli istituti, nell'ambito della dotazione di ore per sede, possono istituire altri corsi.

Capitolo secondo Lezioni settimanali

Piano delle lezioni settimanali

Art. 6¹ Il piano delle lezioni settimanali obbligatorie è stabilito come segue:

Opzione specifica: **Greco**

	I	II	III	IV
Italiano	4*	4*	4	4
II lingua:				
Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua:				
Latino	4	4	4	4
IV lingua ¹⁾ :				
Greco	3			
Matematica	4*	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	2	2	1	–
Laboratorio di fisica	1*			
Chimica	2	2	1	–
Laboratorio di chimica	1*			
Biologia	2	2	1	–
Laboratorio di biologia	1*			
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti:				
Musica o Arti visive	2	2	–	–
Introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	3	3	4
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ²⁾	–	–	1	1
Discipline obbligatorie:				
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	34	34	33	32
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

¹ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 175.

¹ Vedi Art. 10

² Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

* Vedi art. 36

Opzioni specifiche: **Latino**
Francese
Tedesco
Inglese
Spagnolo

	I	II	III	IV
Italiano	4*	4*	4	4
II lingua:				
Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua:				
Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o				
Inglese	3	3	3	3
o Latino	4	3	3	3
IV lingua ¹⁾ :				
Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o				
Inglese o Spagnolo	3	—	—	—
o Latino	4	—	—	—
Matematica	4*	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	2	2	1	—
Laboratorio di fisica	1*			
Chimica	2	2	1	—
Laboratorio di chimica	1*			
Biologia	2	2	1	—
Laboratorio di biologia	1*			
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	—	1	2	2
Filosofia	—	—	2	2
Arti:				
Musica o Arti visive	2	2	—	—
Introduzione alla storia dell'arte	—	2	—	—
Opzione specifica	—	4	4	4
Opzione complementare	—	—	2	2
Lavoro di maturità ¹⁾	—	—	1	1
Discipline obbligatorie:				
Introduzione all'economia e al diritto	1	—	—	2
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	33/34	34	33	31
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

¹ Vedi Art. 10

² Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

* Vedi art. 36

Opzioni specifiche: **Fisica e Applicazioni della matematica**
Biologia e Chimica

	I	II	III	IV
Italiano	4*	4*	4	4
II lingua:				
Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua:				
Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o				
Inglese	3	3	3	3
o Latino	4	3	3	3
IV lingua ²⁾ :				
Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o				
Inglese o Spagnolo	(3)	—	—	—
o Latino	(4)	—	—	—
Matematica	4*	5	5	5
Scienze sperimentali:				
Fisica	2	3	1	—
Laboratorio di fisica	1*			
Chimica	2	3	1	—
Laboratorio di chimica	1*			
Biologia	2	3	1	—

Laboratorio di biologia	1*			
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti:				
Musica o Arti visive	2	2	–	–
Introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	–	6*	6*
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ¹⁾	–	–	1	1
Discipline obbligatorie:				
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	30	35	34	34
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

¹ Vedi Art. 10

² Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

* Vedi art. 36

Opzione specifica: **Economia e diritto**

	I	II	III	IV
Italiano	4*	4*	4	4
II lingua:				
Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua:				
Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o				
Inglese	3	3	3	3
o Latino	4	3	3	3
IV lingua ²⁾ :				
Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o				
Inglese o Spagnolo	(3)	–	–	–
o Latino	(4)	–	–	–
Matematica	4*	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	2	2	1	–
Laboratorio di fisica	1*			
Chimica	2	2	1	–
Laboratorio di chimica	1*			
Biologia	2	2	1	–
Laboratorio di biologia	1*			
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	–	1	2	2
Filosofia	–	–	2	2
Arti:				
Musica o Arti visive	2	2	–	–
Introduzione alla storia dell'arte	–	2	–	–
Opzione specifica	–	4	5	5
Opzione complementare	–	–	2	2
Lavoro di maturità ¹⁾	–	–	1	1
Discipline obbligatorie:				
Introduzione all'economia e al diritto	1	–	–	2
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	30	34	34	32
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

¹ Vedi Art. 10

² Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

* Vedi art. 36

Capitolo terzo Scelte dell'allievo

Scelte dell'allievo

a) discipline fondamentali

Art. 7 ¹⁾In prima liceo, nell'ambito delle discipline fondamentali, l'allievo sceglie: una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco; una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino; le arti visive o la musica.

²Il francese 2 è offerto come seconda o terza lingua; il francese 1 è offerto soltanto come terza lingua.

³Il latino come terza o quarta lingua può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino nella scuola media indipendentemente dalla nota conseguita.

b) opzione specifica

Art. 8 ¹L'allievo, al momento dell'iscrizione alla seconda liceo, sceglie l'opzione specifica.

²Possono scegliere l'opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella scuola media e il corso di greco e latino in prima liceo.

³Possono scegliere l'opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella scuola media e in prima liceo.

⁴Possono scegliere l'opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in prima liceo.

⁵Possono scegliere l'opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza lingua oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino in prima liceo.

⁶La scelta dell'opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica comporta un corso di matematica di livello approfondito e la differenziazione dell'insegnamento nelle scienze sperimentali a partire dalla seconda.

⁷La scelta definitiva tra le due opzioni specifiche del cpv. 6 deve essere fatta al momento dell'iscrizione al terzo anno.

⁸Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede.

c) opzione complementare

Art. 9 ¹L'allievo sceglie l'opzione complementare al momento dell'iscrizione al terzo anno.

²Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede.

d) quarta lingua

Art. 10 L'allievo che si iscrive alla prima liceo può seguire una quarta lingua. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla seconda un'opzione specifica nel settore delle lingue.

e) limitazioni

Art. 11 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione complementare.

Lavoro di maturità

a) caratteristiche

Art. 12 ¹Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgimento della ricerca e acquisisca una metodologia di base.

²I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale da parte di ogni allievo.

³Il titolo del lavoro di maturità figura sull'attestato di maturità.

⁴L'allievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre del terzo anno tra i progetti offerti dall'istituto; la direzione assicura un'equilibrata ripartizione dei temi tra i settori di studio.

b) organizzazione e valutazione

Art. 13 ¹Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.

²Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa materia, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l'attività è condotta in compresenza dai docenti, i quali concordano la nota di maturità.

³Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.

⁴Sulla base delle iscrizioni, la direzione stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto della dotazione di ore per sede.

⁵Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l'allievo non può presentarsi agli esami di maturità.

⁶La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell'elaborato scritto e della presentazione orale.

Cambiamenti possibili

a) dal primo al secondo anno

Art. 14 ¹L'allievo promosso al termine del primo anno, passando al secondo anno, può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.

²Nelle materie non seguite in prima o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l'allievo superi un esame integrativo scritto e orale.

³La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.

b) dal secondo al terzo anno

Art. 15 Passando dal secondo al terzo anno, i cambiamenti dell'opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a condizione che l'allievo superi un esame integrativo scritto e orale nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.

c) dal terzo al quarto anno

Art. 16 È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno.

d) modalità

Art. 17 ¹La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione entro la fine di giugno.

²La direzione può subordinare l'accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all'insegnamento delle lingue.

³Gli esami hanno luogo entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Capitolo quarto Insegnamenti coordinati

Settori di studio

Art. 18 ¹I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell'insegnamento.

²Il settore di studio delle lingue comprende: l'italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.

³Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende: la matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia.

⁴Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende: la storia, la geografia, l'economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la psicologia, la religione.

⁵Il settore di studio delle arti comprende: le arti visive, la musica, la storia dell'arte.

Educazione fisica e sportiva, opzione complementare informatica

Art. 19 ¹L'educazione fisica e sportiva e l'opzione complementare sport costituiscono un settore specifico.

²L'opzione complementare informatica è disciplina trasversale ai settori di studio.

Insegnamento delle scienze sperimentali

Art. 20 ¹Le scienze sperimentali comprendono le materie fisica, chimica e biologia insegnate in forma coordinata.

²Nel primo biennio, alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico, viene assegnata una nota nelle singole materie. Alla fine dell'anno viene inoltre concordata dai docenti delle tre materie una nota unica di scienze sperimentali.

³In terza, per gli allievi che hanno scelto una opzione specifica non scientifica, alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene concordata dai docenti la nota unica di scienze sperimentali.

Insegnamento delle scienze umane

Art. 21 ¹Le scienze umane comprendono le materie storia, filosofia, geografia e introduzione all'economia e al diritto, insegnate in forma coordinata, secondo queste modalità:

- a) nel primo anno storia e introduzione all'economia e al diritto;
- b) nel secondo anno storia e geografia;
- c) nel terzo anno storia, filosofia e geografia;
- d) nel quarto anno storia, filosofia, geografia e introduzione all'economia e al diritto.

²Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene assegnata una nota nelle singole materie insegnate.

³Nel secondo biennio, alla fine dell'anno, viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota unica di scienze umane.

Insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza

Art. 22 ¹Le materie comprese nelle scienze umane assumono parzialmente anche l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza.

²Questo insegnamento spetta in particolare:

- a) nel primo anno: all'introduzione all'economia e al diritto;
- b) nel secondo anno: alla storia e alla geografia;
- c) nel terzo anno: alla storia, alla geografia e alla filosofia;
- d) nel quarto anno: alla storia, alla geografia, alla filosofia e all'introduzione all'economia e al diritto.

³La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle materie indicate al cpv. 2.

⁴L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza si completa, in particolare in seconda liceo, con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base alle disposizioni dell'art. 34 e per un onere complessivo di 36 ore annue.

Insegnamento delle arti

Art. 23 ¹Le arti comprendono in prima e seconda liceo un insegnamento di arti visive o di musica e in seconda, per tutti gli allievi, un'introduzione alla storia dell'arte.

²Alla fine del secondo anno viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota di maturità in arti.

Opzione specifica

Art. 24 ¹Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica, economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.

²Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno viene assegnata una nota unica; se l'insegnamento è impartito da due docenti la nota è concordata.

Opzione complementare pedagogia/psicologia

Art. 25 L'opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.

Progetti di insegnamento interdisciplinare

Art. 26 ¹Le direzioni, per familiarizzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare, promuovono progetti d'insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio diversi.

²I docenti interessati definiscono l'obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di valutazione.

³I progetti di insegnamento interdisciplinare devono essere approvati dalla direzione.

TITOLO II

Organizzazione degli istituti e degli insegnamenti

Capitolo primo

Organizzazione degli istituti

Compiti degli istituti

Art. 27 ¹Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti, gli istituti elaborano il proprio piano degli studi in conformità con il piano degli studi liceali.

²L'istituto si caratterizza anche attraverso l'elaborazione di un proprio progetto impostato su uno o più anni e fondato, nei limiti dei margini d'autonomia riconosciuti, su scelte considerate qualificanti per la sede.

³Al fine di coordinare e sviluppare le attività definite nei capoversi precedenti, la direzione organizza le riunioni degli organi dell'istituto e dei gruppi di materia.

Dotazione di ore per sede

Art. 28 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, sentito il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore per sede.

²La dotazione di ore per sede è destinata all'organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento.

Capitolo secondo

Organizzazione degli insegnamenti

Organizzazione dell'anno scolastico

Art. 29 L'anno scolastico è diviso in due semestri: il primo va da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno.

Orario settimanale

Art. 30 Il piano delle lezioni settimanali dell'istituto è stabilito dal consiglio di direzione sulla base di quello cantonale.

Campi d'autonomia degli istituti

a) distribuzione delle lezioni

Art. 31 ¹Il consiglio di direzione stabilisce i criteri per la distribuzione delle lezioni e delle materie sull'arco settimanale, tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche delle diverse materie.

²L'orario settimanale può essere uniforme per tutto l'anno scolastico o differenziato. In questo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.

³Per le scienze sperimentali, la distribuzione delle lezioni sull'arco settimanale deve rispettare la dotazione complessiva prevista dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.

b) opzioni specifiche greco e spagnolo

Art. 32 ¹L'insegnamento delle discipline greco, spagnolo in prima liceo e come opzione specifica, è offerto nei licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Mendrisio con un numero minimo di iscritti in prima liceo di 5 allievi per il greco, rispettivamente di 15 allievi per lo spagnolo.

²Se il numero degli iscritti è inferiore a quanto prescritto al cpv. 1, le direzioni dei licei hanno la facoltà di organizzare gli insegnamenti di greco e di spagnolo facendo capo alla dotazione di ore per sede. Le ore assegnate al docente possono essere inferiori al numero di ore di lezione indicate nel piano delle lezioni settimanali all'art. 6, dalla prima alla quarta classe.

c) attività di approfondimento

Art. 33 Le direzioni possono organizzare, di regola per le classi di terza e quarta, settimane e giornate tematiche per attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l'approccio interdisciplinare dell'insegnamento.

d) attività culturali e speciali

Art. 34 ¹Le direzioni possono organizzare attività culturali e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all'ambiente, all'economia e alla formazione civica fino a un massimo di 5 giorni.

²Per gli studenti che incontrano gravi difficoltà, le direzioni organizzano, di regola nel primo biennio, attività di sostegno.

³Le direzioni possono istituire attività di aiuto allo studio destinate agli allievi del primo anno, anche con frequenza obbligatoria.²

e) riconoscimento dell'onere di preparazione

Art. 35 L'onere di preparazione e di svolgimento delle attività previste negli art. 33 e 34 è a carico della dotazione di ore per sede.

Insegnamenti particolari

² Cpv. introdotto dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 175.

Art. 36³ ¹La direzione organizza corsi intensivi di informatica per gli allievi che non hanno avuto una formazione adeguata.

²I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a un'ora settimanale per un anno scolastico.

La collocazione sull'arco del biennio delle ore di esercitazioni pratiche di laboratorio per disciplina è stabilita dalle direzioni degli istituti.

³I corsi di laboratorio di italiano, di un'ora settimanale in prima e in seconda, sono integrati nell'insegnamento della materia e si svolgono, di regola, con metà classe.

⁴Il corso di laboratorio di matematica, di un'ora settimanale in prima, è integrato nell'insegnamento della materia e si svolge, di regola, con metà classe.

⁵Le esercitazioni pratiche di laboratorio nelle opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica sono organizzate nell'ambito delle ore previste nel piano delle lezioni settimanali.

Corsi facoltativi

Art. 37 ¹Gli allievi che, al termine della prima liceo, abbandonano l'insegnamento del francese, del tedesco o dell'inglese possono iscriversi al corrispondente corso facoltativo in seconda.

²I corsi del secondo anno sono di due ore settimanali se programmati separatamente dai corsi obbligatori.

³La frequenza dei corsi facoltativi scelti dall'allievo è obbligatoria per tutto l'anno scolastico.

Corsi complementari di musica

Art. 38 ¹Sono istituiti corsi complementari facoltativi di musica strumentale di un'ora settimanale per i seguenti strumenti: pianoforte, violino, flauto, chitarra. Essi sono riservati agli studenti che seguono o hanno seguito il corso di musica.

²L'insegnamento viene impartito, di regola, a gruppi di due studenti.

³Sono istituiti i corsi complementari facoltativi di attività corali e di musica d'insieme di due ore settimanali per tutti gli studenti.

⁴Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede.

Corsi complementari di educazione fisica

e sportiva

Art. 39 Sono istituiti corsi complementari facoltativi di educazione fisica e sportiva di due ore settimanali.

Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede.

Promovimento delle lingue

Art. 40 Le direzioni, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggiano la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classi, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all'estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo stesso scopo.

Capitolo terzo Insegnamento religioso

Insegnamento religioso

Art. 41 L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un'ora settimanale.

TITOLO III Ammissione

Ammissione alla prima liceo senza esami

Art. 42 Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione:

- a) gli allievi in possesso della licenza dalla scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
- b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i 15 anni, conoscano sufficientemente la lingua italiana e abbiano concluso con successo un curriculum scolastico di nove anni, riconosciuto

³ Art. modificato dal R 22.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 175.

dal rispettivo cantone come conforme alle prescrizioni O/RRM. Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

Ammissione alla prima liceo con esame

Art. 43 ¹Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione:

- a) gli allievi che sono in possesso della licenza dalla scuola media, ma che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
- b) gli allievi che, avendo compiuto o compiendo entro l'anno civile i 15 anni e avendo frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all'estero non riconosciute ai sensi dell'O/RRM.

²Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

Esami e condizioni

a) allievi licenziati dalla scuola media senza i requisiti

Art. 44 ¹Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco, scienze, matematica.

²L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

³Gli allievi che intendono seguire il latino devono inoltre superare un esame scritto e orale di latino.

⁴Gli allievi che intendono seguire l'opzione specifica francese o spagnolo con francese seconda o terza lingua, devono inoltre superare un esame scritto e orale di francese.

⁵Sono esonerati dall'esame di latino e di francese 2 gli allievi che hanno seguito il latino rispettivamente il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza.

b) allievi provenienti da altre scuole

Art. 45 ¹Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, in due altre lingue di cui almeno una lingua nazionale, matematica e un esame orale in scienze e in storia; la direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami di lingue che il candidato deve sostenere a dipendenza delle scelte curriculari e tenuto conto del precedente percorso scolastico.

²L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle materie con esame scritto.

³Gli allievi che intendono seguire un'opzione specifica lingue devono inoltre sostenere e superare un esame scritto e orale in un'altra lingua scelta tra francese 1, francese 2 se il francese è scelto come opzione specifica, tedesco, inglese, latino.

⁴Gli allievi che intendono seguire l'opzione specifica inglese o spagnolo, con inglese terza lingua, devono inoltre sostenere e superare un esame scritto e orale di inglese.

⁵In casi eccezionali il Dipartimento può esonerare dall'esame di una lingua nazionale (francese o tedesco) un allievo proveniente da una scuola estera che, per il precedente curriculum scolastico, non è in grado di affrontarlo.

Ammissione alla seconda e alla terza liceo

a) allievi provenienti dalla Scuola cantonale di commercio e da scuole conformi alle prescrizioni O/RRM

Art. 46 ¹Possono iscriversi al secondo e al terzo anno del liceo gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe della Scuola cantonale di commercio e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i 16 anni rispettivamente i 17 anni, conoscano sufficientemente la lingua italiana e abbiano concluso con la promozione il decimo, rispettivamente l'undicesimo anno scolastico.

²Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

³La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza dell'orientamento scelto e del precedente curriculum scolastico.

b) altri casi

Art. 47 Per quanto non previsto dall'art. 46 la direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce caso per caso il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta dall'allievo.

c) note di maturità

Art. 48 ¹Per ottenere la nota di maturità, l'allievo ammesso alla terza classe deve sostenere entro la fine dell'anno scolastico un esame scritto e orale nella disciplina arti e in fisica, chimica, biologia.

²Gli esami, organizzati dall'istituto dove l'allievo è iscritto, possono essere ripetuti una sola volta entro la fine di agosto dello stesso anno.

Organizzazione degli esami di ammissione

Art. 49 Gli esami di ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto liceale.

TITOLO IV Promozione

Assegnazione delle note finali

Art. 50 ¹Le prestazioni dell'allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano degli studi con note espresse in punti interi e mezzi punti.

²Le note semestrali e finali vanno dall'1 al 6; la nota migliore è 6, la peggiore 1; il 4 indica la sufficienza.

³Le note finali sono assegnate alla fine dell'anno scolastico dai docenti delle materie di maturità, delle discipline obbligatorie e dei corsi facoltativi tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

⁴La nota finale di scienze sperimentali in prima, seconda e terza, di scienze umane in terza e quarta e di arti in seconda è concordata dai docenti delle materie insegnate.

⁵Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.

⁶La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della quarta classe.

⁷Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

Condizioni per la promozione

Art. 51 ¹Nel primo biennio il passaggio da un anno al successivo è dato:

- a) con la sufficienza in tutte le materie di maturità seguite dall'allievo e nelle discipline obbligatorie educazione fisica e introduzione all'economia e al diritto;
- b) alla condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze non inferiori al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 3, 4, 5 del presente articolo.

Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze sperimentali.

Nel calcolo della media conta la nota unica di scienze sperimentali ma non contano le singole note di fisica, chimica e biologia.

²Nel secondo biennio il passaggio dalla terza alla quarta è dato:

- a) con la sufficienza in tutte le materie di maturità seguite dall'allievo, nelle scienze sperimentali e in educazione fisica;
- b) con al massimo due insufficienze non inferiori al 3 nelle discipline di cui alla lettera a) e a condizione che la media delle note sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 4, 5 del presente articolo.

Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze umane.

Nel calcolo della media contano la nota di scienze sperimentali e la nota unica di scienze umane, ma non contano le singole note di storia, filosofia, geografia.

³La nota della materia seguita in prima liceo come quarta lingua conta, ai fini della promozione, unicamente per il computo della media.

⁴Le note dell'insegnamento religioso e dei corsi facoltativi non contano ai fini della promozione.

⁵La mancata assegnazione della nota finale in una materia di maturità o obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall'educazione fisica e sportiva.

Provvedimento eccezionale di promozione

a) condizioni

Art. 52 Il Consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti dall'art. 51, tenuto conto dell'evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano degli studi, nei seguenti casi:

- a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie di cui all'art. 51, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie di cui all'art. 51, si verifica almeno la media del 4.

b) decisione

Art. 53 ¹Il docente di classe introduce la discussione nel Consiglio di classe e redige il verbale della seduta, che resta agli atti della scuola. Ogni docente interviene presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza, in particolare quelli relativi all'evoluzione dell'allievo nel conseguimento degli obiettivi.

²La decisione è presa a maggioranza dei docenti delle materie di cui all'art. 51, compresa la religione. Ogni docente esprime, in forma aperta, un solo voto; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, la promozione è concessa.

³Qualora per motivi di forza maggiore si verificassero assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta.

⁴La decisione del Consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella dell'allievo. Le singole note non vengono modificate.

TITOLO V Attestato di maturità

Conformità con l'O/RRM

Art. 54 Gli attestati di maturità sono conformi alle prescrizioni dell'O/RRM.

Materie

Art. 55 ¹L'attestato di maturità reca le note delle seguenti materie:

1. italiano,
2. francese o tedesco,
3. francese o tedesco o inglese o latino,
4. matematica,
5. biologia,
6. chimica,
7. fisica,
8. storia,
9. geografia,
10. filosofia,
11. arti,
12. opzione specifica,
13. opzione complementare,
14. lavoro di maturità.

²Sono iscritte separatamente le note di:

- a) scienze sperimentali,
- b) scienze umane (comprensiva della nota di introduzione all'economia e al diritto),
- c) educazione fisica e sportiva,
- d) insegnamento religioso,
- e) corsi facoltativi

Esami di maturità

Art. 56 ¹Sono oggetto di un esame scritto e orale:

- a) l'italiano,
- b) la seconda lingua nazionale scelta dall'allievo (francese o tedesco),
- c) la matematica,
- d) l'opzione specifica scelta dall'allievo,
- e) le scienze umane, indirizzo storia o geografia o filosofia.

²La Divisione della scuola emana disposizioni riguardanti l'organizzazione degli esami.

Assegnazione delle note di maturità

a) valore delle note

Art. 57 Le note iscritte nell'attestato di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Il 4 indica la sufficienza.

b) note di maturità delle materie con esame

Art. 58 ¹Nel calcolo della nota di maturità delle materie con esame, i risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e quelli ottenuti all'esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media aritmetica tra la nota di fine anno, assegnata secondo i disposti dell'art. 50, e la nota dell'esame, arrotondata verso l'alto se la sua parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 o 0.75.

²La nota dell'esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di storia; la nota dell'esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia; la nota dell'esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia.

c) note di maturità delle altre materie

Art. 59 ¹Per gli allievi che hanno scelto un'opzione specifica in lingue antiche o moderne o in economia e diritto, nel calcolo delle note di maturità di biologia, chimica e fisica la nota finale conseguita al termine della seconda nelle singole materie e la nota di scienze sperimentali, conseguita al termine della terza, hanno il medesimo peso. Le note di maturità sono arrotondate verso l'alto se la loro parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 e 0.75.

²La nota di maturità delle altre materie è assegnata sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

d) note delle materie insegnate da più docenti

Art. 60 Se l'insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali, finali e di maturità vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati conseguiti dall'allievo nelle rispettive discipline.

Consiglio di classe

Art. 61 ¹Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.

²Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente, per assegnare la nota finale, deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale e quella di maturità non possono essere assegnate.

³Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità.

Criteri di riuscita

Art. 62 Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità 1-14 menzionate nell'art. 55:

- a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
- b) non figurino più di quattro note inferiori al 4.

Ripetizione degli esami

Art. 63 ¹Il candidato che non ha ottenuto l'attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come allievo regolare.

²Non è permesso un terzo esame.

³Il candidato non deve rifare il lavoro di maturità se questo era stato accettato e valutato con una nota nell'anno scolastico precedente.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie, finali e abrogative

Art. 64 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2008/09, per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2009/10, per le terze nel 2010/11 e per le quarte nel 2011/12.

Art. 65 Il Regolamento degli studi liceali, del 24 giugno 1997 resta in vigore per le seconde, terze e quarte nell'anno scolastico 2008/09, per le terze e quarte nell'anno scolastico 2009/10, per le quarte nell'anno scolastico 2010/11. A partire dall'anno scolastico 2011/12 è abrogato.

Pubblicato nel BU **2008**, 340.